DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 88/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 novembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, con il quale l'« Istituto nazionale del dramma antico » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente la trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico « Istituto nazionale del dramma antico » a norma della legge n. 59 del 1997;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, contenente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;

visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dall'articolo 8, comma 1 lettera *a),* del citato decreto legislativo n. 33 del 2004, secondo cui la « gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e alle modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 »;

visti i bilanci degli esercizi della Fondazione suddetta, relativi agli anni 2009 e 2010 nonché le annesse relazioni del Consigliere delegato e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Luciano Calamaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione INDA per gli esercizi 2009 e 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci degli esercizi – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci degli esercizi 2009 e 2010 – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione della Fondazione INDA – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione medesima.

ESTENSORE
Luciano Calamaro

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 1° dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

(*Dott.ssa Luciana Troccoli*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, PER GLI ESERCIZI 2009 E 2010

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

1. – Il quadro normativo di riferimento » 14

1.1 – Esercizio dei poteri di vigilanza » 15

2. – Gli organi » 16

2.1 – Ordinamento e composizione » 16

2.2 – Compensi » 18

3. – Il Personale » 21

3.1 – Il personale » 21

3.2 – Costo del personale » 21

4. – L'attività istituzionale » 23

4.1 – L'attività negli esercizi 2009 e 2010 » 26

4.2 – Attività contrattuale » 28

4.3 – Contenzioso » 29

5. – I risultati contabili della gestione » 30

5.1 – I bilanci degli esercizi 2009 e 2010 » 30

5.1.1 – Lo stato patrimoniale » 31

5.1.2 – Il conto economico » 35

6. – Considerazioni conclusive » 41

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente deliberazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art.12 della L. 21 marzo 1958 n.259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per gli esercizi 2009 e 2010.

Il precedente referto concernente gli esercizi 2007 e 2008, è stato pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Leg., Doc.XV, n.206.

1 - Il quadro normativo di riferimento

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico, come già riferito nella precedente relazione, è stato trasformato da ente pubblico in fondazione di diritto privato, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 29 gennaio 1998, n.20, come modificato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n.33.

Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n.20 del 1998, la disciplina applicabile rinviene dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. A norma del nuovo Statuto della Fondazione, si tratta di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460[1].

Il d.lgs. 22 gennaio 2004 n.33, ha in parte modificato ed ampliato le funzioni dell'Istituto[2]. Esse possono essere individuate nei tradizionali compiti di coordinamento, a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, nell'attività teatrale presso gli antichi teatri greco-romani, tesi alla promozione della rappresentazione del teatro classico greco e latino e dello studio dei testi teatrali della classicità greca e latina, anche in coordinamento con le università; nella produzione e nella rappresentazione dei testi drammatici greci e latini; nella cura della pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista; nella istituzione della biblioteca; nell'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e ricerca sui temi della classicità greca e latina; nel mantenimento e sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa; nelle iniziative presso gli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro greco e latino classico, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani.

Tra le finalità ordinamentali sono annoverate, inoltre, la libera partecipazione di tutti gli interessati all'attività culturale dell'Istituto, anche mediante convenzioni; la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

[1] Il vigente Statuto della Fondazione (art.2 del d.lgs. 20/98 testo novellato), deliberato dal Consiglio di amministrazione con atto n.94 del 9 ottobre 2006, è stato approvato con decreto interministeriale del 30 aprile 2008 dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

[2] Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 29/01/1998 n.20, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2004.

Previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione può partecipare a società di capitali o promuoverne la costituzione e, può, altresì, svolgere attività commerciali ed altre di natura accessoria, in conformità agli scopi istituzionali. Ai sensi dell'art.4 la Fondazione può essere sostenuta oltre che dai contributi dello Stato, della Regione Siciliana, della Provincia e del Comune di Siracusa, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri che assicurino apporti alla stessa.

1.1 Esercizio dei poteri di vigilanza

L'attività di vigilanza è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime parere sui bilanci.

Nella precedente relazione è stato riferito sull'attività svolta dal Ministero vigilante con riferimento ai bilanci 2007-2008. Allo stato degli atti detti bilanci non risultano approvati dal ministero vigilante. Quest'ultimo, con nota dell'ottobre 2010 ha esaminato il bilancio relativo all'esercizio 2009 senza formulare osservazioni, ribadendo la necessità di un rigoroso controllo della spesa e il suo costante monitoraggio, raccomandando, altresì, il contenimento della spesa e del ricorso al credito bancario. La Fondazione, infine, è stata invitata ad adoperarsi per reperire fondi da privati e sponsorizzazioni, attesa la prevedibile contrazione di trasferimenti pubblici.

2 – Gli organi

2.1 Ordinamento e composizione

Gli organi della Fondazione sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi collegiali è di quattro anni; i componenti possono essere confermati non più di due volte.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.a), del d.lgs. n.20 del 1998 il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Siracusa. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto[3], convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti nonché l'esecuzione degli atti deliberativi. E' sostituito, a termini dell'art. 11, comma 3, dello Statuto, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato.

Il Consiglio di amministrazione, composto da 8 membri, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I suoi componenti sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative[4].

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto sodalizio promotore di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, il Sovrintendente, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti ed assiste il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

Le adunanze del consesso sono state 7 sia nel 2009 che nel 2010.

Al Consiglio di amministrazione sono intestate le funzioni elencate dal comma 4 del citato articolo 5, tra le quali, la deliberazione dello Statuto, la definizione degli indirizzi artistico – culturali, l'approvazione del bilancio preventivo e di esercizio predisposto dal Consigliere Delegato.

Il nuovo C.d.A. si è insediato il 9 marzo 2009; annovera quattro pubblici dipendenti i quali hanno presentato l'autorizzazione per lo svolgimento

[3] L'attuale Presidente è in carica dal 23/6/2008.

[4] Art.5, comma 1 del d.lgs. n.20 del 1998, nella vigente formulazione